

Tribunale di Roma
SEZIONE DICIASSETTESIMA (EX NONA) CIVILE

2024 /

Il Giudice,

letti gli atti e i documenti della presente causa;

sentite le parti e ritenuta l'opportunità di ammettere consulenza tecnica d'ufficio sul seguente quesito:

A) indichi il CTU i rapporti contrattuali intercorsi tra le parti ed oggetto del presente giudizio, allegando all'elaborato peritale copia di tutti i suddetti contratti e specificando, per ciascuno di essi, la data di apertura e la data di eventuale chiusura del rapporto (ovvero evidenziando se il rapporto è ancora in essere);

2) indichi, per ciascun rapporto, la posizione debitoria o creditoria risultante dall'ultimo estratto conto disponibile alla data della chiusura del conto ovvero alla data dell'introduzione del giudizio;

3) specifichi, per ciascun rapporto, quale documentazione (contratti, estratti conto, scalari, missive di modificazione delle condizioni contrattali) sia stata depositata dalle parti agli atti del giudizio, elencando partitamente la documentazione (contratti, estratti conto, scalari, missive di modificazione delle condizioni contrattali) mancante;

B) individuati i rapporti di finanziamento dedotti in giudizio ridetermini il CTU, per ciascuno di essi, i rapporti dare-avere fra le parti attenendosi ai seguenti criteri:

- verifichi il rispetto della normativa antiusura da parte delle condizioni all'esito della introduzione della relativa disciplina, con particolare riguardo ai tassi di interesse corrispettivo e moratorio, provvedendo nel caso di superamento del tasso soglia usura da parte del tasso di interesse corrispettivo, calcolato secondo le indicazioni della Banca d'Italia pro-tempore vigenti, alla esclusione di qualsiasi interesse mentre nel caso di superamento del tasso soglia usura da parte dell'interesse moratorio, separatamente considerato, previa descrizione del concreto funzionamento della clausola di salvaguardia ove prevista, provveda alla sua riconduzione nell'ambito del tasso soglia usura;*
- verifichi la determinatezza e determinabilità delle condizioni contrattuali, e nel caso di accertamento della indeterminatezza ed indeteterminabilità delle condizioni contrattuali provveda il consulente all'applicazione dei meccanismi sostitutivi previsti dalle leggi speciali pro-tempore vigenti.*

Nomina Consulente tecnico, il dott. _____ noto all'ufficio.

Visto l'art. 193 co. 2 c.p.c., assegna al Consulente individuato termine per il deposito in atti di dichiarazione scritta, con la quale dichiarare di non versare in situazione di incompatibilità e di accettare l'incarico, prestando il giuramento di rito, previsto dall'art. 193 co. 1 c.p.c., fino al 20.4.2026.

Invita il Ctu ad indicare alle parti il termine di inizio delle operazioni peritali non prima dei successivi dieci giorni ed entro venti giorni dal deposito della dichiarazione di accettazione dell'incarico; assegna alle parti termine per la nomina dei propri Ctp fino all'inizio delle operazioni peritali.

Assegna al Consulente termine di sessanta giorni con decorrenza dall'inizio delle operazioni peritali per trasmettere elaborato non definitivo alle parti; concede alle parti termine di ulteriori trenta giorni per far pervenire le proprie osservazioni e richieste di chiarimento al CTU e dispone che depositi l'elaborato definitivo nei successivi trenta giorni.

Autorizza il CTU ad accedere ai fascicoli di parte.

Autorizza il CTU ad accedere presso pubblici uffici per l'acquisizione di documenti se necessario ai fini dell'espletamento dell'incarico.

Assegna al CTU acconto di euro 2.000,00 che pone a carico di parte attrice.

Rinvia per l'esame della CTU all'udienza del 21.1.2027 sostituita dal deposito di note di trattazione scritta da effettuarsi entro le ore 09,00 della predetta udienza.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 3 dell. C) DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 2023, n. 110 quanto ai limiti dimensionali degli atti processuali sono consentiti *“10.000 caratteri, corrispondenti approssimativamente a 5 pagine nel formato di cui all'articolo 6, quanto alle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'articolo 127-ter del codice di procedura civile, quando non e' necessario svolgere attività difensive possibili soltanto all'udienza”*.

Si comunichi.

Roma, 01/04/2026

Il Giudice

Dott.ssa Maria Pia De Lorenzo